



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2013)

L'anno duemilatredici, il giorno di mercoledì ventidue del mese di maggio, alle ore 16,15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 FUNARI LUCIA.....	<i>Assessore</i>
2 BELVISO SVEVA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 GASPERINI DINO.....	“
3 BARBUSCIA BARBARA.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 BORDONI DAVIDE.....	“	11 LAMANDA CARMINE.....	“
5 CAVALLARI ENRICO.....	“	12 SENSI ROSELLA.....	“
6 CORSINI MARCO.....	“	13 SPENA MARIA.....	“
7 DE PALO GIANLUIGI.....	“		

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Barbuscia, Bordoni, Corsini, De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Spena.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 242

Rilocalizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, finanziato ai sensi dell'art. 18, del D.L. n. 152 del 13 maggio 1991 come modificato dalla legge di conversione n. 203/1991, proposto dal Consorzio Cooperative ACLI ai sensi dell'art. 12 comma 7, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 come modificato dalla legge di conversione n. 134/2012. Atto d'indirizzo.

Premesso che l'art. 18 del D.L. n. 152 del 13 maggio 1991 come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203 ha previsto l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata e con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio, con finanziamento pubblico ripartito tra edilizia agevolata ed edilizia sovvenzionata;

Che gli interventi sono realizzati dai Comuni, dagli IACP, da imprese di costruzioni e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi;

Che al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario, si applica l'art. 8, comma 9, del Decreto Legge 15 dicembre 1980, n. 629, convertito con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, ha chiarito, con la circolare n. 3578/A del 7 marzo 1991, che ove l'attuazione del programma richieda una variazione degli strumenti urbanistici, l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 attribuisce gli effetti d'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 all'Accordo di Programma adottato con Decreto del Presidente della Regione;

Che le condizioni di efficacia dell'Accordo di Programma, in attuazione dell'art. 18 del D.L. n. 152/1991 modificato dalla citata legge di conversione n. 203/1991, restano comunque subordinate all'effettiva concessione del finanziamento pubblico;

Che le procedure attuative del programma sono state fissate dal CIPE con deliberazione 20 dicembre 1991, la quale ha disposto tra l'altro, che all'assegnazione degli alloggi in godimento o in locazione provveda il Prefetto competente per territorio, al quale il Ministero delle Infrastrutture comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi;

Che l'art. 2, comma 72 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha ammesso direttamente ai finanziamenti previsti dall'art. 18 del D.L. n. 152/1991 modificato dalla L. di conversione n. 203/1991, anche in deroga alle diverse procedure previste dal medesimo articolo, gli Accordi di Programma adottati dai Comuni, nel limite delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, escludendo dal finanziamento quelli non ratificati dagli stessi Comuni, alla data della sua pubblicazione;

Che l'art. 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136 ha definito le modalità di attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 72 della L. n. 662/1996, specificando che la ratifica dell'Accordo di Programma deve avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione, del Segretario Generale del CER alle Regioni, dell'elenco delle proposte di attuazione dei programmi di cui all'art. 18 del D.L. n. 152/1991 modificato dalla L. di conversione n. 203/1991, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei medesimi e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti;

Che il termine di 180 giorni per la ratifica dell'Accordo di Programma è stato ulteriormente differito al 3 novembre 2003 dall'art. 2, comma 7 della legge 1° agosto 2002 n. 166;

Che l'art. 4, comma 150 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 ha disposto che, qualora la Regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente all'attivazione degli Accordi di Programma per la localizzazione degli interventi di cui all'art. 18 del D.L. n. 152/1991 modificato dalla L. di conversione n. 203/1991, che non siano stati attuati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 136/1999 si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra Regione. A tal fine, il Presidente della Giunta Regionale ed il Sindaco del Comune interessato alla nuova localizzazione, sottoscrivono un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, da ratificare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

Che il finanziamento dei programmi è comunque subordinato, ai sensi della legge di cui al capoverso precedente, alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del Comune dell'Accordo di Programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione dei programmi;

Che, per effetto del citato art. 4, comma 150 della legge n. 350/2003, il termine per la ratifica dell'Accordo di Programma è stato ulteriormente differito di 18 mesi dal 3 novembre 2003, con decorrenza dall'entrata in vigore della medesima legge;

Che il più volte citato art. 4, comma 150 è stato ulteriormente modificato dall'art. 19 quinquies della legge 27 dicembre 2004 n. 306 e dal successivo art. 13, della

legge 23 febbraio 2006 n. 51, spostando il termine per la ratifica dell'Accordo di Programma al 31 dicembre 2007;

Che l'art. 12, comma 7 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 142, ha previsto per i programmi di cui al più volte citato art. 18 per i quali sia stato ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, la possibilità di essere rilocalizzati nell'ambito della medesima Regione ovvero in Regioni confinanti ed esclusivamente nei Comuni capoluogo di Provincia, con esclusione di frazionamento dello stesso programma costruttivo in più Comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di Programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 è fissato al 31 dicembre 2013;

Considerato:

che il Consorzio Cooperative ACLI con lettera prot. n. QF/18339 del 12 settembre 2012, ha informato l'Amministrazione Capitolina di essere titolare di un programma integrato ex art. 18 legge n. 203/1991 s.m.i., che gode di un finanziamento pubblico di circa 4 milioni di Euro;

Che con successive note prot. n. QI/26625 del 13 marzo 2013 e n. QI/27960 del 15 marzo 2013, il C.C. ACLI ha presentato tutta la documentazione relativa alla scheda di prefattibilità n. 454/1984 presentata al Ministero dei Lavori Pubblici – Segreteria C.E.R. nel marzo 1992, la quale prevedeva la realizzazione di volumetrie residenziali e non residenziali, ubicate nella Regione Toscana – Comune di Arezzo, per un totale di mc. 95.600, così ripartite:

– Edilizia residenziale libera	mc. 46.500
– Edilizia residenziale sovvenzionata	mc. 16.000 per n. 50 alloggi
– Edilizia residenziale agevolata	mc. 8.000 per n. 25 alloggi
– Edilizia destinata ad attività commerciali	mc. 10.800
– Edilizia destinata ad attività direzionali	mc. 1.800
– Edilizia destinata ad attività artigianali	mc. 9.500

Che per il programma relativo alla scheda n. 454/1984 è stato sottoscritto, in data 13 maggio 2003, l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 tra la Regione Toscana, il Comune di Arezzo ed il Consorzio Cooperative ACLI, da localizzare in località "Il Vignale", successivamente ratificato dal Consiglio Comunale di Arezzo con deliberazione n. 129 del 16 maggio 2003;

Che il programma di cui in argomento gode tuttora del previsto finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come confermato nella nota della Direzione Generale per le Politiche Abitative prot. n. 4254 del 29 marzo 2013;

Ritenuto che il programma proposto risulta coerente ed in linea con gli indirizzi per il "Piano Casa" di Roma Capitale, approvati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 23 del 1° marzo 2010, la quale individua le azioni da avviare al fine di dare risposte alla domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed alloggi di housing sociale, così come definiti dal D.M. 22 aprile 2008;

Che le manovre individuate nella sopra citata deliberazione n. 23/2011 per il reperimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di housing sociale non hanno portato alla data odierna ai risultati attesi;

Che pertanto il programma integrato ex art. 18 L. n. 203/1991 proposto dal Consorzio Cooperative ACLI, possa dare risposta ad una domanda non soddisfatta;

Considerato che in data 17 maggio 2013 il Dirigente della U.O. Programmazione Grandi Opere Strategiche del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti

dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C. Esposito”;

Considerato che in data 17 maggio 2013 il Dirigente della U.O. Città Consolidata del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: R. Botta”;

Preso atto che, in data 17 maggio 2013 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, c. 1 lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: E. Stravato;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di esprimersi favorevolmente sulla proposta di rilocalizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, finanziato ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 152/1991 modificato dalla L. di conversione n. 302/1991, proposto dal Consorzio Cooperative ACLI, così come riportato nella scheda di prefattibilità n. 454/1984 nei limiti dimensionali in essa contenuti ed alle seguenti condizioni:
 - il Consorzio Cooperative ACLI si faccia carico di individuare aree idonee per la localizzazione che dovranno essere scelte preferibilmente in componenti di PRG del Sistema Insediativo o in subordinate aree del Sistema Ambientale – Agro, con carattere residuale che non siano utilizzate per attività produttive o agricole, escluse dalla Rete Ecologica, prossime ad Infrastrutture per la mobilità esistenti o individuate dal PRG vigente in ambiti già prevalentemente urbanizzati e di superficie orientativa pari a circa 70.000 mq. non frazionabili;
 - il Consorzio confermi, all'atto della presentazione della proposta, di voler concorrere con proprie risorse per la completa realizzazione dell'intervento di edilizia sovvenzionata e agevolata, anche in relazione al maggior importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione, rispetto a quanto finanziato;
 - l'eventuale quota di edilizia residenziale libera, che potrà essere rimodulata sempre e comunque entro i limiti stabiliti dalla scheda di prefattibilità n. 454/1984, dovrà essere assoggettata al contributo straordinario di urbanizzazione previsto dall'art. 20 delle NTA del PRG vigente;
 - in relazione alle aree individuate per la localizzazione del programma, potranno essere individuati ulteriori oneri a carico del Consorzio, sia in ordine ad eventuali opere pubbliche che di mitigazione ambientale;

2. di dare mandato agli Uffici di procedere con gli atti ed adempimenti conseguenti.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il sujesto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. Alemanno – S. Belviso

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
22 maggio 2013.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE
.....